



COMUNE DI BRENTONICO

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 5 del 30/03/2021 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) - approvazione aliquote, deduzioni e detrazioni d'imposta per l'anno 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **19:00** nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale. La pubblicità della seduta è garantita dalla video registrazione in modalità "streaming" attraverso l'impiego del canale Youtube e sua inserzione nella homepage del sito web istituzionale del Comune di Brentonico.

E con l'intervento dei Signori:

Componente	Presenti	Assenti	Componente	Presenti	Assenti
ASTOLFI ALESSANDRA	Si		SIMONETTI MATTIA	Si	
CAMPOSTRINI DAVIDE	Si		SPINELLA JAVIER	Si	
CONTI MAURIZIO	Si		TOGNI MARINA	Si	
FRANCESCONI GIULIANO	Si		TOGNI MORENO	Si	
MAZZURANA MAURO	Si		TONOLLI FABRIZIO	Si	
PASSERINI NADIA	Si		TONOLLI IVANO	Si	
PERENZONI CHRISTIAN	Si		VERONESI GRAZIANO	Si	
RAFFAELLI MASSIMO	Si		ZOLLER ASSIA	Si	
RAFFAELLI MONIA	Si		ZOLLER NICOLA	Si	

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale SARTORI DEBORA.

Il sig. **SIMONETTI MATTIA**, in qualità di **Presidente del Consiglio**, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

Documento informatico con firma digitale (duplicato nel sistema di conservazione del Comune).

Relazione.

La legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto speciale di autonomia, ha introdotto l'IM.I.S. in sostituzione delle componenti I.MU.P. e TA.S.I. della IUC (Imposta Unica Comunale), e ha trovato applicazione dall'1/1/2015.

Il comma 1 dell'articolo 8 della L.P. 14/2014 prevede che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il Comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della relativa deliberazione, si applica l'articolo 1 comma 169 della legge n. 296 del 2006.

L'art. 8 comma 3 della L.P. 14/2014 prevede che: *“Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono”*. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

Uno degli elementi di maggiore novità dell'IM.I.S. rispetto all'I.C.I. ed all'I.MU.P. è costituito dalla modifica dell'articolazione delle aliquote. Il concetto di “immobile” come individuato in modo innovativo consente una articolazione delle aliquote molto più ampia rispetto ai previgenti tributi locali immobiliari, ed estende in modo molto significativo la potestà impositiva del Comune, consentendogli scelte autonome più mirate rispetto alla configurazione del proprio territorio. Questa più ampia autonomia impositiva si completa con la “forbice” di valori minimi e massimi nell'ambito della quale i Comuni possono modificare le aliquote standard. Il range è particolarmente ampio, fino al punto di consentire l'esenzione (per azzeramento dell'aliquota) dell'imposta anche per singole tipologie di immobili.

Con propria deliberazione n. 5 del 22.02.2018 e ss.mm., il Consiglio comunale di Brentonico ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta immobiliare semplice IMIS.

Le aliquote applicate nell'anno d'imposta 2020 sono state quindi le seguenti:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA), escluse categorie A1, A8 e A9	0,00%		
Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9	0,35%	173,00	

Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	0,895%		
Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti e affini in linea retta fino al 2° grado	0,46%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita superiore a 75.000 euro), D/3, D/4, D/6, D/7 (con rendita superiore a 50.000 euro), D/8 (con rendita superiore a 50.000 euro) e D/9.	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita uguale o inferiore a 75.000 euro), D/7 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro), D/8 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro).	0,55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita uguale o minore a 25.000 euro)	0,0%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita superiore a 25.000 euro)	0,1%		€ 1.500,00
Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10	0,55%		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie	0,00%		
fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,0%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/8 e destinati ad impianti di risalita comunque denominati nonché a campeggi	0,46%		

Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		
---	--------	--	--

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2021 ha confermato anche per il 2021 le agevolazioni IM.I.S. stabilite negli esercizi precedenti con la previsione dei relativi trasferimenti compensativi.

La legge provinciale 28 dicembre 2020 n. 16 (Legge di stabilità provinciale 2021) è intervenuta sugli articoli 5, 7, 8 e 14 della L.P. 14/2014 confermando per il 2021 quanto previsto nei precedenti anni di imposta ed in particolare le aliquote standard che risultano pertanto essere le seguenti:

1. 0,55% per i fabbricati inclusi nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2;
2. 0,55% per i fabbricati inclusi nella categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 75.000,00=;
3. 0,55% per i fabbricati inclusi nelle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 50.000,00=;
4. 0,00% per i fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'articolo 5 comma 2 lettera f) la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 25.000,00=;
5. 0,79% per i fabbricati inclusi nelle categorie catastali D1 la cui rendita catastale è superiore ad € 75.000,00=, D3, D4, D6, D7 la cui rendita catastale è superiore ad € 50.000,00=, D8 la cui rendita catastale è superiore ad € 50.000,00=, D9;
6. 0,1% per i fabbricati strumentali all'attività agricola diversi da quelli di cui alla precedente lettera d), e quindi con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=. Per i medesimi fabbricati la deduzione della rendita catastale di cui a combinato disposto degli articoli 5 comma 6 lettera d) e 14 comma 6 è confermata in € 1.500,00=;
7. 0,35% per le abitazioni principali iscritte nella categoria catastali A1, A8 ed A9. Per i medesimi fabbricati la detrazione di cui all'articolo 5 comma 6 lettera a) è stabilita, per ciascun Comune, nella misura di cui all'Allegato A) come modificato da ultimo con la deliberazione n. 72 dd. 26 gennaio 2018 della Giunta Provinciale;
8. 0,00% per i fabbricati destinati ed utilizzati come "scuola paritaria" di cui all'articolo 5 comma 2 lettera f-bis);
9. 0,00% per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale;
10. 0,895% per tutti gli altri fabbricati (tranne le abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze appartenenti a categorie catastali diverse da quelle della lettera g), per le quali l'aliquota è pari allo 0,00%);
11. 0,895% per le aree edificabili e le fattispecie assimilate.

Come sopra già evidenziato, il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della L.P. 14/2014 ed in particolare può diminuire l'aliquota per l'abitazione principale fino ad azzerarla, ma non aumentarla.

Per i fabbricati strumentali all'attività agricola può variarla tra lo 0% e lo 0,2%.

Per tutti gli altri immobili può fissarla tra lo 0% e l'1,31%.

Con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa anche una deduzione applicabile alla rendita catastale non rivalutata pari a € 1.500,00 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Per l'anno di imposta 2021 si ritiene di confermare il quadro delle aliquote 2020.

Il quadro delle aliquote IMIS 2021 risulta quindi essere il seguente:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA), escluse categorie A1, A8 e A9	0,00%		
Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9	0,35%	173,00	
Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	0,895%		
Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti e affini in linea retta fino al 2° grado	0,46%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita superiore a 75.000 euro), D/3, D/4, D/6, D/7 (con rendita superiore a 50.000 euro), D/8 (con rendita superiore a 50.000 euro) e D/9.	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita uguale o inferiore a 75.000 euro), D/7 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro), D/8 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro).	0,55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita uguale o minore a 25.000 euro)	0,0%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita superiore a 25.000 euro)	0,1%		€. 1.500,00
Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10	0,55%		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie	0,00%		
fabbricati concessi in comodato	0,0%		

gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale			
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/8 e destinati ad impianti di risalita comunque denominati nonché a campeggi	0,46%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

L'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera i), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

A norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/06/2019 n. 34 (convertito con L. 58/2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Il comma 15-bis del medesimo art. 13, dispone inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

A norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

vista la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2 e nello specifico gli articoli dal 206 al 213;

visto il decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 e ss.mm.;

visto il decreto legislativo n. 118 dd. 23/6/2011 e ss.mm. e i principi contabili allegati al decreto stesso;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 20 ottobre 2009, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.27 di data 28 aprile 2016 ed entrato in vigore il 16 giugno 2016;

visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri favorevoli:

- in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina;

- in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario,

ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. n. 2/2018;

con voti favorevoli n. 13 (Astolfi Alessandra, Campostrini Davide, Conti Maurizio, Francesconi Giuliano, Perenzoni Christian, Simonetti Mattia, Spinella Javier, Togni Marina, Togni Moreno, Tonolli Ivano, Veronesi Graziano, Zoller Assia, Zoller Nicola), astenuti n. 5 (Tonolli Fabrizio, Passerini Nadia, Raffaelli Massimo, Raffaelli Monia, Mazzurana Mauro), contrari n. 0, su n. 18 consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto nella premessa, le aliquote IM.I.S. per l'anno 2021 come di seguito:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA), escluse categorie A1, A8 e A9	0,00%		
Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9	0,35%	173,00	
Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	0,895%		
Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti e affini in linea retta fino al 2° grado	0,46%		

Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita superiore a 75.000 euro), D/3, D/4, D/6, D/7 (con rendita superiore a 50.000 euro), D/8 (con rendita superiore a 50.000 euro) e D/9.	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita uguale o inferiore a 75.000 euro), D/7 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro), D/8 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro).	0.55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita uguale o minore a 25.000 euro)	0,0%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita superiore a 25.000 euro)	0,1%		€. 1.500,00
Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10	0,55%		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie	0,00%		
fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,0%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/8 e destinati ad impianti di risalita comunque denominati nonché a campeggi	0,46%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

2. di dare atto che le aliquote e le detrazioni trovano decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge e al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS);
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018
6. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Pratica istruita da: Simonetta Dossi

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SIMONETTI MATTIA**

**II SEGRETARIO COMUNALE
SARTORI DEBORA**
